

Generali termini e condizioni commerciali MICADO SMART ENGINEERING GmbH

1 Preambolo

- 1.1 Le presenti condizioni generali di consegna si applicano a meno che le parti del contratto non abbiano espressamente concordato diversamente per iscritto.
- 1.2 Le seguenti disposizioni relative alla consegna di merci si applicano analogamente anche ai servizi.
- 1.3 Per i lavori di assemblaggio si applicano inoltre le condizioni di installazione dell'Associazione austriaca dell'industria meccanica e delle costruzioni in acciaio.

2 Conclusione

- 2.1 Il contratto si considera concluso se il venditore ha inviato una conferma d'ordine scritta dopo aver ricevuto l'ordine e questo non è contraddetto in modo dimostrabile dal compratore entro 10 giorni.
- 2.2 Le modifiche e le aggiunte al contratto richiedono la conferma scritta del venditore per essere valida. Le condizioni di acquisto del compratore sono vincolanti per il venditore solo se sono riconosciute separatamente dal venditore.
- 2.3 Se per l'esecuzione del contratto sono necessarie licenze di importazione e / o di esportazione o permessi di cambio o approvazioni analoghe, la parte responsabile dell'approvvigionamento deve compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere tempestivamente le licenze o le approvazioni necessarie.

3 Piani e documenti

- 3.1 Le informazioni contenute in cataloghi, brochure, newsletter, pubblicità, illustrazioni e listini prezzi ecc. su peso, dimensioni, capacità, prezzo, prestazioni e simili sono rilevanti solo se sono espressamente indicati nell'offerta e / o nella conferma dell'ordine.
- 3.2 Piani, schizzi, preventivi dei costi e altri documenti tecnici, che possono anche far parte dell'offerta, così come campioni, cataloghi, brochure, illustrazioni e simili rimangono sempre proprietà intellettuale del venditore. Qualsiasi uso, duplicazione, riproduzione, diffusione e consegna a terzi, pubblicazione e dimostrazione possono avvenire solo con il consenso esplicito del proprietario.

4 Imballaggio

- 4.1 Salvo diverso accordo
 - a) i prezzi indicati sono senza imballaggio;
 - b) l'imballaggio deve essere effettuato in modo commerciale, per evitare danni alle merci in normali condizioni di trasporto verso alla destinazione fissata, a spese del compratore ritirato a spese del compratore e sarà ritirato solo previo accordo.

5 Trasferimento del rischio

- 5.1 Salvo diverso accordo, la merce sarà venduta franco fabbrica (EXW) (prontezza per la raccolta).
- 5.2 Per inciso, gli INCOTERM si applicano nella versione valida il giorno della conclusione del contratto.

6 Termine di consegna

- 6.1 Salvo diverso accordo, il periodo di consegna inizia al più tardi dei seguenti orari:
 - a) data della conferma dell'ordine;
 - b) la data di adempimento di tutte le condizioni tecniche, commerciali e finanziarie che incombono al compratore in base all'accordo;
 - c) data in cui il venditore riceve un acconto da versare prima della consegna della merce e / o una garanzia di pagamento da redigere o altrimenti aperta.
- 6.2 Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali e consegne anticipate.
- 6.3 Se la consegna è ritardata a causa di una circostanza del venditore che costituisce un motivo per l'esenzione ai sensi dell'Art. 14, sarà concessa una proroga adeguata del termine di consegna.
- 6.4 Se il venditore ha causato un ritardo nella consegna, il compratore può richiedere l'adempimento o dichiarare il recesso dal contratto stabilendo una proroga adeguata.
- 6.5 Se la proroga prevista dall'articolo 6.4 non è stato sfruttato dal venditore, il compratore può, mediante comunicazione scritta, recedere dal contratto per quanto riguarda tutti i beni non ancora consegnati. Lo stesso vale per le merci già consegnate ma che non possono essere utilizzate in modo appropriato senza le merci in circolazione. In questo caso, il compratore ha il diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per le merci non consegnate o per i beni inutilizzabili. Inoltre, se il ritardo di consegna è stato causato da grave negligenza da parte del venditore, il compratore ha anche il diritto al rimborso delle spese giustificate che ha dovuto sostenere fino alla risoluzione del contratto e che non possono più essere utilizzate. Le merci già consegnate e inutilizzabili devono essere restituite dal compratore al venditore.
- 6.6 Se il compratore non accetta la merce contrattualmente fornita nel luogo concordato contrattualmente o nell'orario contrattualmente concordato e il ritardo non è causato da un atto o omissione del venditore, il venditore può richiedere adempimento o recedere dal contratto stabilendo una proroga. Se la merce è stata smistata, il venditore può effettuare l'immagazzinamento della merce a spese e rischio del compratore. Il venditore ha anche un diritto al risarcimento di tutte le spese giustificate che ha dovuto sostenere per l'esecuzione del contratto e che non sono incluse nei pagamenti ricevuti.
- 6.7 Reclami da parte del compratore nei confronti del venditore diversi da quelli di cui all'articolo 6 come risultato del suo ritardo sono esclusi.

7 Test di accettazione

7.1 Se il compratore desidera un test di accettazione, questo deve essere concordato per iscritto con il venditore al momento della conclusione del contratto. Nella misura in cui non vengano emanati regolamenti divergenti, il test di accettazione deve essere effettuato nel luogo di produzione oppure in un luogo da stabilire dal venditore durante il normale orario di lavoro del venditore. La pratica generale dell'industria in questione per il test di accettazione è determinante. Il venditore deve informare il compratore in tempo adeguato del test di accettazione, in modo che possa essere presente al test o essere rappresentato da un rappresentante autorizzato.

Se l'oggetto di consegna risulta contrario al contratto durante il test di accettazione, il venditore deve immediatamente rettificare eventuali difetti e produrre le condizioni contrattuali dell'articolo di consegna. Il compratore può richiedere una ripetizione del test solo in caso di difetti sostanziali. Dopo un test di accettazione, deve essere scritto un protocollo di accettazione.

Se il test di accettazione ha comportato l'esecuzione contrattualmente conforme e la perfetta funzionalità dell'articolo di consegna, ciò deve essere confermato in ogni caso da entrambe le parti contraenti. Se il compratore o il suo rappresentante autorizzato non è presente durante il test di accettazione nonostante un accordo tempestivo da parte del venditore, il rapporto di accettazione deve essere firmato solo dal venditore. In ogni caso, il venditore deve fornire al compratore una copia del rapporto di accettazione, che il compratore non può più contestare, anche se lui o il suo rappresentante autorizzato non è stato in grado di firmare per assenza. Salvo patto contrario, il venditore sostiene i costi del test di accettazione. Il compratore, tuttavia, deve sostenere in ogni caso le spese sostenute da lui stesso o dal suo rappresentante autorizzato in relazione al test di accettazione, come le spese di viaggio e alloggio o le indennità.

8 Prezzo

8.1 I prezzi sono, salvo diversi accordi, franco fabbrica del venditore senza carico.

8.2 I prezzi si basano sui costi al momento della quotazione, se non diversamente concordato.

Se i costi cambiano fino al momento della consegna, tali modifiche devono essere a favore o a spese del compratore.

9 Pagamento

9.1 I pagamenti devono essere effettuati in conformità con i termini di pagamento concordati. Se non sono stati concordati termini di pagamento, un terzo del prezzo è dovuto al ricevimento della conferma d'ordine, un terzo alla metà del tempo di consegna e il resto alla consegna. Indipendentemente da ciò, l'imposta di vendita inclusa nella fattura deve in ogni caso essere pagata entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura.

9.2 Il compratore non è autorizzato a trattenere i pagamenti a causa di richieste di garanzia o altre contro-rischi non riconosciuti dal venditore.

- 9.3 Se il compratore è in ritardo con un pagamento concordato o un altro servizio, il venditore può o insistere sull'adempimento del contratto e
- rinvviare l'adempimento dei propri obblighi fino al pagamento degli arretrati o di altri benefici;
 - effettuare un'estensione appropriata del periodo di consegna,
 - richiedere il pagamento del prezzo di acquisto rimanente,
 - se non vi è motivo di esenzione dalla parte del compratore ai sensi dell'art. 14, rivendicare interessi di mora a partire dal termine di scadenza del 7,5% al di sopra del tasso base della Banca centrale europea (cfr. RL / CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal 29 Giugno 2000) o dichiarare il recesso dal contratto concedendo un ragionevole periodo di grazia.
- 9.4 In ogni caso, il compratore è tenuto a rimborsare al venditore i costi aggiuntivi e le spese operative sostenute come ulteriori danni causati dal ritardo.
- 9.5 Se, al termine del periodo di tolleranza in conformità al punto 9.3, il compratore non ha fornito il pagamento dovuto o altro servizio, il venditore può recedere dal contratto mediante notifica scritta. Su richiesta del venditore, il compratore deve restituire la merce già consegnata al venditore e compensare per la menomazione delle merci, nonché tutte le spese giustificate che il venditore ha dovuto rendere per l'esecuzione del contratto. Per quanto riguarda le merci che non sono ancora state consegnate, il venditore è autorizzato a fornire le parti finite o trasformate al compratore e a richiedere la corrispondente quota del prezzo di vendita per questo scopo.

10 Riserva di proprietà

- 10.1 Il venditore si riserva il diritto di proprietà della merce fino al completo adempimento di tutti gli obblighi finanziari dal presente contratto di acquisto. Fino a questo momento, il venditore ha anche il diritto di identificare esternamente la proprietà dei beni ed è vietato al compratore rimuovere o nascondere l'etichettatura pertinente. Inoltre, il compratore è obbligato, nel caso di pignoramento dei beni riservati o di altri crediti, a segnalare il diritto di proprietà del venditore e ad informare immediatamente il venditore. **Ulteriori:** Se i beni vengono elaborati con altri articoli appartenenti al compratore o a terzi o i loro componenti dipendenti, acquistiamo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione del valore della fattura della merce da noi consegnata ai costi di produzione degli altri articoli.

11 Garanzia

- 11.1 Il venditore è tenuto a porre rimedio a qualsiasi difetto che incida sull'usabilità a causa di errori di costruzione, materiale o esecuzione, in conformità con le seguenti disposizioni. Allo stesso modo, il venditore è responsabile per i difetti nelle proprietà espressamente richieste.
- 11.2 Questo obbligo si applica solo ai difetti che si sono verificati durante un periodo di un anno in operazioni di turno singolo dal momento del trasferimento del rischio o alla consegna con l'installazione dalla fine dell'installazione.

11.3 Il compratore può solo fare riferimento a questo articolo se notifica immediatamente al venditore per iscritto i difetti che si sono verificati. La regola di presunzione dell'articolo 924 del codice di diritto civile austriaco (ABGB) è esclusa.

Il venditore così informato deve, se i difetti devono essere risolti dal venditore in conformità con le disposizioni di questo articolo, scegliere come segue:

- a) rettificare le merci difettose sul posto;
- b) far riprendere la merce difettosa o le parti difettose per la rilavorazione;
- c) sostituire le parti difettose;
- d) sostituire i prodotti difettosi.

11.4 Se il venditore può restituire i beni o le parti difettosi a scopo di riparazione o sostituzione, il compratore assume, salvo diverso accordo, costi e rischi di trasporto.

La restituzione dei beni o delle parti riparati o sostituiti al compratore, se non diversamente concordato, è a spese e rischio del venditore.

11.5 I prodotti difettosi o le parti sostituiti in base a questo articolo sono disponibili per il venditore.

11.6 Per i costi di rimedio dei difetti effettuati dal compratore stesso, il venditore deve pagare solo se ha dato il suo consenso scritto.

11.7 L'obbligo di garanzia del venditore si applica solo ai difetti che si verificano in conformità con le condizioni operative previste e durante il normale utilizzo. Non si applica, in particolare, a difetti derivanti da: scarsa installazione da parte del compratore o dei suoi agenti, scarsa manutenzione, riparazioni eseguite impropriamente o senza il consenso scritto del venditore, o modifiche da parte di qualsiasi persona diversa dal venditore o dal suo agente, normale usura.

11.8 Per le parti della merce che il venditore ha ottenuto dal subappaltatore prescritto dal compratore, il venditore è responsabile solo nel contesto delle richieste di garanzia che egli stesso ha diritto nei confronti del subappaltatore. Se un prodotto è fabbricato dal venditore sulla base di dati di progettazione, disegni o modelli forniti dal compratore, la responsabilità del venditore non si estende alla correttezza della costruzione, ma solo al fatto che l'esecuzione è stata eseguita secondo le informazioni fornite dal compratore. In questi casi, il compratore deve tenere indenne e manlevato il venditore in caso di violazione dei diritti di proprietà. In caso di ordini di riparazione o in caso di modifiche o conversioni di merci vecchie e di terzi o alla consegna di beni usati, il venditore non si assume alcuna responsabilità.

11.9 Dall'inizio del periodo di garanzia, il venditore non accetta ulteriori responsabilità rispetto a quanto specificato in questo articolo.

12 Responsabilità

12.1 È espressamente concordato che il venditore non debba risarcire al compratore alcun danno per lesioni a persone fisiche, danni a beni che non fanno parte del contratto, per altri danni e per perdita di profitti, a meno che le circostanze del singolo caso non indichino che il venditore è colpevole di grave negligenza. L'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 1298 del codice di diritto civile austriaco (ABGB) è esclusa.

- 12.2 L'oggetto di acquisto offre solo il livello di sicurezza che ci si può aspettare sulla base di regolamenti di licenza, istruzioni operative, regolamenti del venditore riguardanti la gestione dell'oggetto di acquisto - in particolare per quanto riguarda eventuali ispezioni richieste - e altre istruzioni fornite.
- 12.3 In caso di lieve negligenza del venditore, a meno che non si applichi l'articolo 12.1, il risarcimento sarà limitato al 5% del valore del contratto, ma non superiore a 727.000 euro.
- 12.4 Tutte le richieste di risarcimento danni derivanti da difetti di consegne e / o servizi devono - se il difetto non è espressamente riconosciuto dal venditore - essere fatti valere giudizialmente entro un anno dalla scadenza del periodo di garanzia contrattualmente stabilito, altrimenti il diritto si estingue.

13 Danni indiretti

- 13.1 Salvo quanto diversamente previsto in questi Termini e Condizioni, sarà esclusa la responsabilità del venditore nei confronti del compratore per interruzione della produzione, perdita di profitto, perdita di utilizzo, perdita del contratto o qualsiasi altro danno economico o indiretto consequenziale.

14 Motivi per l'esenzione

- 14.1 Le parti sono esonerate in tutto o in parte dall'esecuzione tempestiva del contratto se gli viene impedito di farlo per cause di forza maggiore. Eventi di forza maggiore sono esclusivamente eventi che sono imprevedibili e inevitabili per le parti e che non provengono dalla loro sfera di influenza. Sciopero e azione industriale, tuttavia, devono essere considerati come un evento di forza maggiore. Tuttavia, il compratore, impedito da un caso di forza maggiore, può solo fare affidamento sull'esistenza di forza maggiore se presenta il venditore immediatamente, ma entro e non oltre 5 giorni di calendario, per posta raccomandata un certificato rilasciato dalle autorità della camera di commercio del paese di consegna, confermando le ragioni, la data di inizio e la durata prevista del ritardo e le conseguenze di tale caso. In caso di forza maggiore, le parti intraprendono tutti gli sforzi per eliminare o ridurre le difficoltà ed i danni prevedibili e informano l'altra parte su base continuativa. In caso contrario, saranno responsabili per i danni all'altra parte. Le date o le scadenze che non possono essere soddisfatte per causa di forza maggiore devono essere prorogate per la durata massima degli effetti di forza maggiore o, se necessario, per un periodo da stabilire di comune accordo. Se una circostanza di forza maggiore dura più di quattro settimane, il compratore e il venditore negozieranno una transazione di effetti procedurali. Se non è possibile raggiungere una soluzione amichevole, il venditore può recedere dal contratto interamente o parzialmente.

15 Protezione dei dati

- 15.1 Il venditore ha il diritto di memorizzare, trasmettere, modificare e cancellare i dati personali del compratore nel corso delle transazioni commerciali.
- 15.2 Le parti accettano la massima segretezza nei confronti di terzi in merito alle conoscenze ricevute dai rapporti commerciali.

16 Giurisdizione, legge applicabile, luogo di esecuzione

- 16.1 Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale austriaco competente per la sede legale del venditore. Tuttavia, il venditore può anche ricorrere al tribunale competente per il compratore.
- 16.2 Le parti possono anche concordare la giurisdizione di un tribunale arbitrale.
- 16.3 Il contratto è soggetto al diritto austriaco con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci dell'11. 4. 1980, BGBl. 1988/96.
- 16.4 Per la consegna e il pagamento, il luogo di adempimento è la sede legale del venditore, anche se il trasferimento contrattualmente avviene in un luogo diverso.